



# Tax Newsletter n. 11/2021

**Novembre**



**Tax & Legal**

## **Highlights:**

### **Prassi**

Imposte sui redditi - Agevolazioni - *Royalties* estere agevolate con il *Patent box* - Principio di diritto n. 15 del 5 novembre 2021

Imposte sui redditi - Transfer Pricing: la documentazione idonea per ottenere l'accesso al regime premiale - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 26 novembre 2021

IVA - Gruppo IVA: il trattamento delle operazioni tra *branch* italiana e casa madre inglese - Interpello n. 756 del 3 novembre 2021

### **Giurisprudenza**

IVA - L'IVA è detraibile anche se l'operazione è giudicata 'anti-economica' - Corte di Giustizia Europea, Sent. 25 novembre 2021, causa C 334/20





# Indice

## Parte prima

### Legislazione

- 1 [Pagina 5](#) **Imposte sui redditi**  
L'affrancamento derogatorio per le partecipazioni di controllo - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 338266 del 30 novembre 2021
- 2 [Pagina 5](#) **Imposte sui redditi - Agevolazioni**  
Credito d'imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro: definita la percentuale di fruizione - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 309145 del 10 novembre 2021

## Parte seconda

### Prassi

- 1 [Pagina 6](#) **Imposte sui redditi**  
Beni materiali ammortizzabili: le modalità di recupero dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali - Interpello n. 761 del 3 novembre 2021  
  
Cessione di partecipazioni in presenza di clausole *earn out* - Interpello n. 782 del 16 novembre 2021  
  
Il trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti per la risoluzione del rapporto di lavoro - Interpello n. 783 del 17 novembre 2021  
  
Regime degli impatriati: la proroga per i soggetti contro-esodati - Interpello n. 789 del 24 novembre 2021  
  
Transfer Pricing: la documentazione idonea per ottenere l'accesso al regime premiale - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 26 novembre 2021
- 2 [Pagina 7](#) **Imposte sui redditi - Agevolazioni**  
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di DPI - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 novembre 2021  
  
*Royalties* estere agevolate con il *Patent box* - Principio di diritto n. 15 del 5 novembre 2021
- 3 [Pagina 7](#) **IVA**  
Gruppo IVA: il trattamento delle operazioni tra *branch* italiana e casa madre inglese - Interpello n. 756 del 3 novembre 2021  
  
L'inclusione di una NewCo nel Gruppo IVA - Interpello n. 757 del 3 novembre 2021  
  
Le prestazioni di servizi infragruppo effettuate dalla holding dinamica - Interpello n. 758 del 3 novembre 2021  
  
La correzione degli errori commessi in sede di fatturazione - Interpello n. 762 del 4 novembre 2021  
  
Compensazione nell'IVA di gruppo: l'esonerazione dalla prestazione della garanzia - Interpello n. 792 del 25 novembre 2021

# Parte terza

## Giurisprudenza

---

- [Pagina 9](#) **Accertamento**  
La presunzione di distribuzione degli utili in nero non si applica in caso di dissidio tra i soci - Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (Ud. 16 giugno 2021) 25 ottobre 2021, n. 29794
- [Pagina 10](#) **IVA**  
L'IVA è detraibile anche se l'operazione è giudicata 'anti-economica' - Corte di Giustizia Europea, Sent. 25 novembre 2021, causa C 334/20

# Parte prima

## Legislazione

# 1

### **Imposte sui redditi**

L'affrancamento derogatorio per le partecipazioni di controllo - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 338266 del 30 novembre 2021

È stato pubblicato il Provvedimento concernente la possibilità di affrancamento derogatorio per i maggiori valori fiscali delle partecipazioni di controllo iscritti nel bilancio consolidato a seguito di operazioni straordinarie e riferibili ad avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali.

In proposito, l'art. 1, commi 81 e 82, della L. n. 205/2017 ha esteso la possibilità di tale affrancamento derogatorio anche alle partecipazioni di controllo in società non residenti anche prive di stabile organizzazione.

# 2

### **Imposte sui redditi - Agevolazioni**

Credito d'imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro: definita la percentuale di fruizione - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 309145 del 10 novembre 2021

L'Amministrazione finanziaria ha fissato al 100% la percentuale effettiva di fruizione del bonus sanificazione di cui all'art. 32 del D.L. n. 73/2021 conv. L. n. 106/2021.

In dettaglio, l'ammontare massimo del beneficio fiscale fruibile è pertanto pari al credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia.

Tale credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 oppure riportato nel modello Redditi 2022.



# Parte seconda

## Prassi

1

### Imposte sui redditi

Beni materiali ammortizzabili: le modalità di recupero dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali - Interpello 761 del 3 novembre 2021

I disallineamenti tra i valori civilistici e fiscali che emergono al termine dell'anno di entrata in funzione dei beni, a causa di una variazione della vita utile dei cespiti, possono essere riassorbiti deducendo fiscalmente quote di ammortamento annue superiori a quelle imputate a Conto economico, purché nel rispetto dei limiti massimi previsti dai coefficienti tabellari di cui al D.M. del 31 dicembre 1988. Più nel dettaglio, i predetti disallineamenti potranno essere riassorbiti operando una variazione in diminuzione ai fini IRES nel primo periodo d'imposta in cui vi è capienza per la deduzione e nei limiti della quota massima consentita, senza che sia necessario attendere il termine del periodo di ammortamento civilistico.

Cessione di partecipazioni in presenza di clausole *earn out* - Interpello n. 782 del 16 novembre 2021

Per quanto concerne la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate ex art. 5 della L. n. 448/2001, laddove nel contratto di cessione delle medesime siano previste delle clausole di *earn out*, al momento del perfezionamento del trasferimento, si consegue un reddito diverso ex art. 67 del TUIR derivante dall'incasso della parte di corrispettivo fissa e, successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, si realizza secondo il principio di cassa, un reddito diverso della stessa natura.

Il trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti per la risoluzione del rapporto di lavoro - Interpello n. 783 del 17 novembre 2021

Con riferimento agli emolumenti corrisposti a seguito di un accordo di risoluzione del rapporto di lavoro ad un dipendente residente in Italia che lavorava presso una società Svizzera, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

- se durante il *vesting period* il dipendente ha svolto in Svizzera l'attività lavorativa in qualità di residente in Italia, assoggettando la retribuzione a tassazione ex art. 51, comma 8-bis, del TUIR, allora anche il valore delle azioni maturate nel periodo in cui era in corso il rapporto di lavoro deve essere incluso nel calcolo della retribuzione convenzionale;
- ai fini dell'attribuzione della potestà impositiva sull'ulteriore somma una tantum corrisposta nel rispetto degli obblighi contrattuali di non concorrenza agli Stati contraenti, rileva l'effettiva importanza del patto per l'azienda. Di conseguenza, i corrispettivi ricevuti per la non concorrenza dovranno essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR.

Regime degli impatriati: la proroga per i soggetti contro-esodati - Interpello n. 789 del 24 novembre 2021

I soggetti contro-esodati iscritti all'AIRE, che al 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati, possono esercitare l'opzione per beneficiare del regime agevolativo per ulteriori cinque periodi d'imposta, laddove sussistano i requisiti previsti dall'art. 5, comma 2-bis, lettera a), del D.L. n. 34/2019 conv. L. n. 58/2019.



### [Transfer Pricing: la documentazione idonea per ottenere l'accesso al regime premiale - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 26 novembre 2021](#)

L'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione idonea a garantire l'accesso al regime premiale relativo alla disapplicazione delle sanzioni per l'infedele dichiarazione in materia di Transfer Pricing. Nel dettaglio, la Circolare esamina le finalità e la struttura della documentazione idonea con riguardo ai contenuti del master file e della documentazione nazionale nonché gli aspetti inerenti la documentazione relativa alle stabili organizzazioni e alle PMI. Oltre a ciò, vengono prese in considerazione le forme, l'estensione e le condizioni di efficacia della documentazione idonea nonché gli aspetti riguardanti la comunicazione relativa al possesso della documentazione stessa.

2

### **Imposte sui redditi - Agevolazioni**

#### [Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di DPI - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 novembre 2021](#)

La Circolare fornisce alcuni chiarimenti inerenti il credito d'imposta per le spese di sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 32 del D.L. n. 73/2021 conv. L. n. 106/2021.

Con riguardo alle spese per la somministrazione di tamponi, l'Amministrazione finanziaria ritiene che vadano ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa, purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari.

#### [Royalties estere agevolate con il Patent box - Principio di diritto n. 15 del 5 novembre 2021](#)

Il sistema di tracciabilità delle spese e dei redditi, predisposto ai fini del *Patent box*, non è idoneo a determinare i costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali. Di conseguenza, i soggetti che beneficiano dell'agevolazione *Patent box* sui redditi prodotti all'estero non possono derogare al principio di assunzione al lordo per la corretta determinazione del reddito estero.

3

### **IVA**

#### [Gruppo IVA: il trattamento delle operazioni tra branch italiana e casa madre inglese - Interpello n. 756 del 3 novembre 2021](#)

La *branch* italiana di una società inglese, aderente ad un Gruppo IVA costituito nel Regno Unito, che realizza esclusivamente operazioni passive ai fini IVA, può richiedere autonomamente il rimborso dell'imposta assolta sui beni e servizi acquistati nel territorio dello Stato italiano, anche dopo la Brexit, sempreché la casa madre inglese continui ad integrare la nozione di Gruppo IVA riconosciuta in ambito unionale ai sensi dell'art. 11 della Direttiva 2006/112/CE.

#### [L'inclusione di una NewCo nel Gruppo IVA - Interpello n. 757 del 3 novembre 2021](#)

Una NewCo che soddisfa il vincolo finanziario, in quanto interamente controllata da una società facente parte di un Gruppo IVA pre-esistente, non può entrare a far parte del Gruppo IVA sin dal momento della sua costituzione ma deve rispettare il c.d. *minimum holding period* disciplinato dall'art. 70-ter del D.P.R. n. 633/1972, sulla base del quale è richiesto che il vincolo finanziario sussista almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente per permettere l'ingresso nel Gruppo IVA dal 1° gennaio dell'anno successivo.



### [Le prestazioni di servizi infragruppo effettuate dalla holding dinamica - Interpello n. 758 del 3 novembre 2021](#)

Nell'ambito di un progetto di LBO, una holding dinamica facente parte di un gruppo societario, controllante diretta di una sub-holding tedesca, può essere qualificata come soggetto passivo IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 e, conseguentemente, può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, sia con riguardo ai *transaction costs* sostenuti o ad essa imputabili, sia in relazione agli acquisti di beni e servizi attinenti ai servizi finanziari, tecnici e strategici resi a favore delle altre società del gruppo.

### [La correzione degli errori commessi in sede di fatturazione - Interpello n. 762 del 4 novembre 2021](#)

L'emissione di una nota di credito ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 rappresenta lo strumento principale e generale per porre rimedio agli errori commessi in sede di fatturazione.

Nell'ipotesi in cui si riscontri un'impossibilità oggettiva di emettere nei termini la suddetta nota di variazione è comunque consentito fare ricorso all'istituto della restituzione dell'IVA ai sensi dell'art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, a condizione che vi sia stato un errore a fronte del quale il rischio di perdita del gettito fiscale può ritenersi insussistente.

### [Compensazione nell'IVA di gruppo: l'esonero dalla prestazione della garanzia - Interpello n. 792 del 25 novembre 2021](#)

La franchigia di cui all'art. 21 del D.M. n. 567 del 28 dicembre 1993, che consente l'esonero dall'obbligo di prestazione della garanzia in relazione ai rimborsi di importo non superiore al 10% dei versamenti effettuati dal soggetto passivo nei due anni precedenti e registrati nel conto fiscale, vale anche per gli importi oggetto di compensazione nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 del D.P.R. n. 633/1972.



# Parte terza

## Giurisprudenza

1

### Accertamento

La presunzione di distribuzione degli utili in nero non si applica in caso di dissidio tra i soci - Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (Ud. 16 giugno 2021) 25 ottobre 2021, n. 29794

Il caso riguarda una persona fisica che, in qualità di socio al 50% di una S.r.l., riceveva un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, dopo aver rideterminato un maggior reddito in capo alla società, imputava la ripresa fiscale anche al socio pro quota, stante la ristretta base societaria della S.r.l. 2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. La sentenza veniva quindi impugnata dal socio e la Commissione Regionale accoglieva l'appello rilevando che il contribuente aveva fornito prova contraria alla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra contabili in proporzione alle quote di partecipazione sociale.

Secondo i giudici regionali era stata fornita la prova contraria circa la presunzione di distribuzione al socio degli utili extra-contabili in proporzione alla quota di partecipazione nella società. La prova, in sostanza, era data dalla grave inimicizia tra il socio e l'altro socio/amministratore, circostanza che faceva ritenere la verosimile estraneità del contribuente alla gestione societaria.

L'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, lamentando che i cattivi rapporti tra i due soci non potevano provare l'estraneità del contribuente alla gestione della società e conseguentemente la mancata percezione degli utili in nero.

Secondo la Cassazione la CTR ha accertato, in punto di fatto: a) che i rapporti tra il socio, odierno contribuente, e il socio amministratore si erano profondamente deteriorati tanto che tra gli stessi sono insorti liti giudiziarie civili e procedimenti penali; b) che il socio amministratore aveva revocato l'incarico al commercialista di fiducia della società.

Da siffatti elementi i giudici di secondo grado hanno desunto con un ragionamento logico-deduttivo fondato sui dati della comune esperienza che il socio non aveva possibilità di effettuare controlli sull'attività gestoria dell'amministratore, responsabile dell'acquisizione degli utili in nero, per l'assenza di contatti tra amministratore e socio stante i rapporti altamente conflittuali tra loro intercorrenti e non era neanche in grado venire a conoscenza dell'andamento e delle dinamiche attraverso il commercialista di fiducia.

L'accertata estraneità del socio alla gestione e conduzione della società consente quindi alla Commissione tributaria regionale di superare la presunzione di distribuzione tra i soci degli utili extrabilancio.

Conclude quindi la Cassazione affermando che la CTR ha quindi fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra indicati e la censura di violazione di legge si risolve in realtà una mera critica circa la concludenza degli elementi indiziari apprezzati dalla CTR per ritenere esclusa la gestione della società da parte del ricorrente.

Il ricorso dell'Agenzia viene quindi rigettato.



## 2

**IVA**

L'IVA è detraibile anche se l'operazione è giudicata 'anti-economica' - Corte di Giustizia Europea, Sent. 25 novembre 2021, causa C 334/20

Nel corso del 2014, la società ungherese concludeva un contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi pubblicitari consistenti nell'apporre adesivi pubblicitari recanti l'insegna della contribuente su automobili in occasione di un campionato di corsa automobilistico in Ungheria.

A seguito di un controllo a posteriori di dette dichiarazioni, l'amministrazione finanziaria ungherese di primo grado ha negato tale detrazione. Detta amministrazione finanziaria ha ritenuto che le spese relative ai servizi pubblicitari di cui trattasi non costituissero un costo connesso ad operazioni soggette ad imposta generatrici di ricavi per la società contribuente e che l'IVA assolta non fosse quindi detraibile.

A sostegno della sua decisione, la summenzionata amministrazione finanziaria ha dedotto pareri di periti giudiziari in materia fiscale e pubblicitaria. Secondo questi ultimi, i succitati servizi pubblicitari erano troppo costosi e non erano, di fatto, proficui per la Amper Metal, in particolare alla luce della natura della clientela di tale società, vale a dire cartiere, laminatoi a caldo e altri impianti industriali, le cui decisioni commerciali non potevano essere influenzate da adesivi figuranti su automobili da corsa. La stessa amministrazione finanziaria ha precisato, al riguardo, che il contratto di servizi pubblicitari non soddisfaceva i requisiti di una 'gestione ragionevole'.

Occorre premettere che ai sensi dell'articolo 176, primo comma, della direttiva IVA: Il Consiglio [dell'Unione europea], deliberando all'unanimità su proposta della Commissione [europea], stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. In ogni caso, saranno escluse dal diritto a detrazione le spese non aventi un carattere strettamente professionale, quali le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza.

La legge IVA ungherese prevede che il diritto a detrazione dell'imposta sorge – salvo disposizioni contrarie di legge – nel momento in cui si deve liquidare l'imposta dovuta corrispondente all'imposta a monte.

Sempre la legge IVA ungherese dispone che, nella misura in cui il soggetto passivo – agendo in quanto tale – utilizzi o sfrutti in altro modo i beni o i servizi per effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette ad imposta, ha il diritto di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore l'imposta che gli sia stata addebitata da un altro soggetto passivo, incluse le persone o gli organismi soggetti all'imposta semplificata sulle società, in occasione dell'acquisto dei beni o dell'utilizzo dei servizi.

La relativa all'imposta sulle società e sui dividendi; in prosieguo: la legge relativa all'imposta sul reddito delle società stabilisce che il risultato al lordo dell'imposta sarà maggiorato degli importi calcolati come costi o spese e applicati alla riduzione di detto risultato che non hanno alcun nesso con l'attività imprenditoriale o generatrice di ricavi.

La legge ungherese dispone inoltre che, ai fini delle imposte dirette, non sono considerati spese o costi sostenuti nell'interesse dell'attività imprenditoriale qualora le circostanze (quali, in particolare, l'attività imprenditoriale del soggetto passivo, il suo fatturato, la natura del servizio o il corrispettivo previsto per quest'ultimo) consentano di concludere con certezza che il ricorso a tali spese è contrario ai requisiti di una gestione ragionevole; i corrispettivi per servizi resi dal medesimo soggetto allo stesso titolo durante un esercizio fiscale sono presi in considerazione congiuntamente.



In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Se l'art. 168, [prima frase e] lettera a), della [direttiva IVA] debba o possa essere interpretato nel senso che, ai sensi di tale disposizione – a motivo dell'espressione 'sono impiegati' in essa contenuta –, la detrazione dell'IVA di un'operazione che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva IVA non può essere negata poiché, secondo la valutazione dell'amministrazione finanziaria, il servizio reso dall'emittente della fattura nel contesto di un'operazione realizzata tra parti indipendenti non è 'proficuo' per le attività soggette a imposta del destinatario della fattura, in quanto il valore del servizio (servizio pubblicitario) fornito dalla parte che emette la fattura è sproporzionato rispetto al profitto (fatturato/aumento del fatturato) determinato dallo stesso servizio per il suo destinatario o detto servizio (servizio pubblicitario) non ha generato alcun fatturato per il suo destinatario.

Se l'art. 168, [prima frase e] lettera a), della direttiva IVA debba o possa essere interpretato nel senso che, ai sensi di tale disposizione, la detrazione dell'IVA di un'operazione che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva IVA può essere negata poiché, secondo la valutazione dell'amministrazione finanziaria, il servizio reso dall'emittente della fattura nel contesto di un'operazione realizzata tra parti indipendenti ha un valore sproporzionato, in quanto il servizio (servizio pubblicitario) è costoso e il suo prezzo è eccessivo rispetto a uno o più altri servizi presi a titolo di confronto.

Dopo dettagliate argomentazioni conclude la Corte di Lussemburgo che:

Nel caso di specie, nei limiti in cui l'operazione effettuata a monte, ossia la fornitura di servizi pubblicitari alla Amper Metal, costituisce un'operazione soggetta all'IVA, conformemente ai principi ricordati ai punti 26 e 27 della presente sentenza, la circostanza che il prezzo pagato sia superiore al prezzo di mercato o a un eventuale valore di riferimento determinato dall'amministrazione finanziaria per servizi pubblicitari analoghi non può giustificare un diniego dell'esercizio del diritto a detrazione a scapito del soggetto passivo.

La Corte, pertanto, rispondendo ai quesiti posti dal giudice del rinvio afferma che l'art. 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo può detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per servizi pubblicitari ove una siffatta prestazione di servizi costituisca un'operazione soggetta all'IVA, e ove essa presenti un nesso diretto e immediato con una o più operazioni imponibili a valle o con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, a titolo di sue spese generali, senza che sia necessario prendere in considerazione la circostanza che il prezzo fatturato per i suddetti servizi sia eccessivo rispetto a un valore di riferimento definito dall'amministrazione finanziaria nazionale o che tali servizi non abbiano dato luogo a un aumento del fatturato di detto soggetto passivo.



**Studio Associato**  
**Consulenza legale e tributaria**

**Contatti**

[IT-FM-TPP@kpmg.it](mailto:IT-FM-TPP@kpmg.it)

**Sedi**

**Milano**

Via Vittor Pisani 31, 20124  
T: +39 02 676441

**Ancona**

Via 1° Maggio 150/A, 60131  
T: +39 071 2916378

**Bologna**

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

**Firenze**

Viale Machiavelli 29, 50125  
T: + 39 055 261961

**Genova**

Piazza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

**Napoli**

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

**Padova**

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

**Perugia**

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

**Pescara**

Piazza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

**Roma**

Via Curtatone 3, 00185  
T: +39 06 809631

**Torino**

Corso Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

**Verona**

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111



[kpmg.com/it/socialmedia](https://kpmg.com/it/socialmedia)

© 2021 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.